

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

## XIV.

## TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

**SOMMARIO** — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Discorsi dei Senatori Tecchio, Borgatti e De Filippo, in favore dell'abolizione e del Senatore Cannizzaro pel mantenimento della pena di morte* — *Proposta di dieci Senatori per tener seduta domani non accettata nè dal Ministro nè dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia di Agricoltura, Industria e Commercio, ed il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Chiedono un congedo, il Senatore Atenolfi di 15 giorni per motivi di famiglia, ed il Senatore Marsili di un mese per motivi di salute, che è loro dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola è all'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore **TECCHIO.** Signori Senatori. Tre Codici penali abbiamo in Italia; il Sardo del 1859 nelle antiche provincie, nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria, nella Lombardia, nelle Venetie, nella provincia Romana; il Sardo *modificato* nelle provincie del Mezzogiorno; il Toscano, esso pure *modificato*, nella Toscana.

Differiscono codesti Codici in parecchie disposizioni. Un'azione, che è reato secondo un Codice, non è reato secondo un altro. La pena di un reato medesimo, aspra quivi e severa, ivi è modica e lieve. Due Codici sanciscono il *ius necis*; il terzo Codice lo diniega.

Questa pluralità, questa diversità di Codici e di pene, è (chi nol sa?) impossibile collo Statuto: è flagrante contraddizione col sublime dettato: «*la legge è eguale per tutti: tutti sono eguali in faccia alla legge*»: è solenne disdetta alla civile e politica unità della patria. Fa oggimai di mestieri che la legislazione penale entri anche essa e si adagi nel cielo della unità.

L'illustre Guardasigilli ci ha messo innanzi il progetto del Codice penale uno e solo: molti lodano il progetto: da pochi, o forse da nessuno è respinto: certamente non lo respinge il Senato; il quale, se avesse voluto respingerlo, avrebbe interdetta e chiusa la via alla discussione degli articoli.

Nondimeno vi ha un punto nel quale arde la controversia. La tremenda questione della pena di morte divide i cuori e le menti. Bisogna scioglierla finalmente una volta.

Se io non fossi intimamente persuaso che la pena di morte deve essere dal nuovo Codice cancellata, ne augurerei nulladimeno la abolizione per un motivo estrinseco, e, poco men

che non dissi, pregiudiziale; ne augurerai la abolizione per questo: perchè non posso non volere il Codice penale uno e solo; e perchè le cose esperienze mi convincono profondamente che, se nel progetto rimane la pena capitale, il Codice uno e solo ingloriosamente naufragherà.

Ciò premesso, vengo anch'io alla questione; non senza studiare la maggior possibile brevità del discorso, che, dopo le cose dette da insigni oratori, potrebbe parere soverchio ed inutile.

Nessuno, cred'io, di coloro che attualmente avversano l'abolizione della pena capitale, nessuno la avversa per ragioni assolute, o di dogma giuridico. Nessuno dice che la pena di morte dee stare nel codice come legge perpetua, come legge di *gius naturale*, sacra, intangibile: dicono invece: « anche noi facciam voti che la si possa cancellare quandochessia »: egli medesimo, il generale Menabrea, nelle ultime parole del suo discorso di ieri, ci recava la lieta novella che verrà giorno in cui la pena di morte scomparirà; ma egli, e gli altri della sua scuola, più o meno apertamente soggiungono: il tempo non è ancora da ciò; la marcia dei misfatti non è ancora abbassata; non sono ancora discretamente miti i costumi, e calmi gli spiriti.

Così, e non altrimenti, trent'anni or sono, gl'Italiani, chiedenti liberali istituti, si sentivano rispondere: « alla libertà non siete ancora maturi. » E intanto la maturità degl'Italiani era tale, e sì ponderosa, che ha potuto scrollare tutti i troni dei principi pervicaci, e gittar giuso tutte le dinastie, salvo quell'una che ha secondato il voto dei popoli, e, secondandolo, ne ottinse in premio il più bello dei regni, il regno d'Italia.

Potrei notare che l'obbiezione dei nostri contraddittori, ancorachè valesse a consigliare una legge transitoria, una legge eccezionale, che mandi qua o là la minaccia dell'estremo supplizio, non mai varrebbe logicamente a persuadere di scrivere la minaccia nel nuovo codice; il quale vuol esser dettato, non già con riguardo alle temporanee e passeggerie condizioni di qualche terra, ma sibbene alle condizioni ordinarie e comuni del Regno, o della massima parte delle provincie che lo compongono. Il Codice è la regola; non è l'eccezione.

Tuttavia da codesto argomento volentieri io prescindo.

Bensi considero che nessun Codice penale è buono se non sia informato agli eterni canoni della morale; siccome quello che, pur assumendo le apparenze di vendicatore de' malefici, deve avere per sommo fine la emendazione de' tristi, inclinati e proclivi a misfare. E quando una nobilissima falange di filosofi, di legisti, di moralisti, ha gridato e grida che la pena di morte è essenzialmente *immorale*; vorremo noi nel nuovo Codice registrarla? Con quale intento, con quale speranza?

Forse nello intento, nella speranza di atterrire gli scellerati, e frenar loro le mani?

Ma come mai, se il più autorevole de' maestri, la storia, afferma e ripete che i crimini, e soprattutto i più atroci tra i crimini, sempre furono più frequenti colà dove i legislatori sono stati più prodighi di capitali sanzioni?

Ricordo la legge di Marco Porcio Catone: « *ne quis civis romanus verberibus necaretur, sed ex delicto in exilium mitteretur* ». E gli storici attestano, che in nessuna età i misfatti furono in Roma men numerosi che in quella nella quale la legge Porcia era fedelmente osservata.

Ricordo che nella Francia del Medio Evo pressochè tutte le pene venivano scontate a danaro. E gli storici attestano che a quel tempo grandemente scemarono i malefici.

Ricordo che nella stessa Francia, correndo il secolo XV, quanto più s'innalzava la somma degli estremi supplizi, tanto più s'innalzava la somma dei reati di sangue.

Ricordo che Elisabetta di Russia, Pietro III, Caterina II, abrogarono la pena capitale. E gli storici attestano che, dopo quella abrogazione, gli animi si mansuefecero, e la cifra delle violazioni delle leggi penali doventò minore che mai.

Che più? Non vi ha nell'Europa civile altro Stato nel quale la pena di morte fosse comminata dalle leggi, e sentenziata dai giudici, più spesso che nell'Inghilterra. Ma quelle leggi, quelle sentenze, quei patiboli, riescono per avventura ad imbrigliare, a contenere le sceleranze? Mai no. *Morcau de Jonnés*, che compilava la sua Statistica (se mai non rammento) nel quarto decennio del nostro secolo, ebbe a rivelare che gli omicidii nell'Inghilterra erano ben oltre a quattro volte più numerosi che nella Francia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

Altri indaghi il perchè di codesti fatti, il perchè della impotenza delle minacce capitali a mitigare i costumi, a scemare non ch'altro quei crimini sopra i quali esse pendono colla lama affilata.

Per me, la cagione è manifesta. *Il sangue inebbia*: questo è il perichè del crescere dei misfatti dove più crescono i cruenti supplizi.

Quando il malvagio si avvede che la Società non sente ribrezzo di avventar l'uomo contro l'uomo, di versare il sangue dell'uno colle mani dell'altro, di immolar vite umane sull'altare della legge; e non in stato di attuale difesa; e non pel fine diretto di togliere al condannato la possibilità di nuovamente misfare; ma pel fine indiretto di contener o frenare le future colpe d'altrui: quando il malvagio a ciò guarda, a ciò pensa, ei si avvezza a credere vera e buona la più nefasta delle lezioni, la lezione che il fine giustifica i mezzi.

E poichè, per esso lui, l'assassinio è il mezzo di raggiungere il suo fine, che è quello di togliersi dagli occhi un nemico, o di saziare col'oro dell'aggredito la fame sua propria, la fame della famiglia; ei brandisce il ferro, impugna il fucile, e si getta sulla sua vittima come il carnefice si getta sul condannato: ecco (orribile a dirsi) ecco che il fine nella mente dell'aggressore ha giustificato l'eccidio di un infelice!

Sì, *il sangue inebbia*: e come l'ebbro di vino desidera nuovi calici, così il sangue che sgorga dal patibolo non ammorza ma suscita negli animi de' ribaldi la sete di nuovo sangue.

Se questo non fosse, chi saprebbe spiegarmi ciò ch'è narrato da un pio sacerdote francese, il cappellano Bristol? Egli ha accompagnato al patibolo, e confortati dei cristiani carismi, *centosessantasette* condannati alla morte; e, fra quelli, niente meno che *centosessantuno* avevano a quando a quando mirato la scure del carnefice compiere l'ufficio suo sovra altrettanti, che nei misfatti e nel castigo li avean preceduti!

Eppure l'onorevole Menabrea sostiene che la minaccia della pena capitale è necessaria per la sicurezza sociale.

Necessaria, a petto di chi? Avverso al malfattore dell'oggi, o avverso a quei del domani? per punire l'uno, o per distogliere gli altri?

Che una tale minaccia sia stata inetta a

frenare il malfattore dell'oggi, cel dimostra esso stesso il suo crimine micidiale.

Che una tale minaccia non valga a distogliere dai malefici avvenire, lo abbiám veduto pur ora col testimonio irrefragabile della storia.

Del resto: per quantunque sia debito di ogni Stato civile il provvedere alla sicurezza sociale; e per quantunque scrivano i codici minacce di pene maggiori o minori, certo, le pene non vengono irrogate se non allora che la sicurezza sociale è già offesa, se non allora che il maleficio è già perpetrato. E a quel momento chi stimerà che alla sicurezza sociale sia necessario l'estremo supplizio del malfattore?

« *Securi praestantur cives* » (mi piace dirlo colla voce del dottissimo Eneccio) *securi praestantur cives, sive eo redigantur peccantes ut NOLINT amplius delinquere; sive ut NOX POSINT; idest, sive illi emendentur, sive in posterum iis adimatur peccandi facultas.* »

Codesto è il voto della sicurezza sociale. Il capestro che soffoca, la mannaia che recide la testa del condannato, non è provvedimento di sicurezza sociale, non è difesa, non è tutela; sarebbe solo vendetta.

Ma se almeno quella vendetta infliggesse un vero e sommo male al colpevole! Che male è la morte per lui; il quale, se fosse lasciato vivere, non vivrebbe che nello squalore degli ergastoli, e nello strazio dei rimorsi?

Giulio Cesare, che propugnava nel Senato l'abolizione della pena capitale, la propugnava massimamente per questo, perchè « *in luctu et miseriis, mors aeternarum requies, non cruciatus est.* »

Al postutto: o colui che sale il patibolo crede alla vita futura, o miscrede. Se miscrede, non può non essere pago e contento che il carnefice in un baleno lo sciolga da ogni angoscia, lo liberi da ogni tormento. Se crede, anche solo un sospiro di pentimento e di affetto lo riconcilia al Signore; e la morte è lo inizio per lui di una pace, di un gaudio eternale.

Giunto a questo passo, io non dubito che l'onorevole Menabrea s'accoggerà che gli abolizionisti del patibolo, anzichè ispirati da *tenerezza* verso gli aggressori, sono a costoro più austeri, più rigidi, e quasi direi più cru-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

deli, che nol siano i fautori del contrario sistema.

Il signor di Ferrara, a Parisina reputata infedele, e chiedente dal di lui pugnale la morte, rispondeva sdegnosamente:

« Che io ti sveni? e al tuo supplizio  
Ponga fine una ferita?  
Lungo io voglio sacrificio  
Non di morte, ma di vita! »

Badi bene l'onorevole Menabrea: il disegno degli abolizionisti ribadisce il concetto del marito di Parisina.

Senonchè: i più tenaci mantenitori della pena suprema non si faranno essi paurosi e sgomenti dinanzi al pensiero della fallibilità dei giudizi? Questa fallibilità non è, come fingono alcuni, ideale o chimera. Troppi furono, e troppi sono gli esempi di cittadini dannati a morte, giustiziati, e dopo il supplizio riconosciuti al tutto innocenti.

Valerio Massimo, Anneo Roberto, Reichio, Zaccaria Ubèro, e cento altri scrittori di giurisprudenza penale, ci manifestano quanti sieno stati in tutti i paesi, in tutte le età gli errori dei giudizi capitali; di quanti incolpevoli sia stata spenta la vita sul palco infame; quante volte i Magistrati, costretti da prove pienissime, irrefutabili, han dovuto con postume sentenze restituire il nome e l'onore a quei miseri, ai quali, insieme colla vita, lo avean poc'anzi rapito?

Nè già mi è d'uopo invocare cronache od annali forensi: perocchè la fallibilità dei giudizi è autenticamente certificata da esso desso, il nostro Codice di procedura penale del 1865, simile a quello del 59, simile a quello del 48, simile a quelli delle più colte nazioni.

Egli è appunto il nostro Codice del processo penale, che in tre distinti articoli prevede e annovera i casi di capitali condanne assolutamente erronee, assolutamente ingiuste, e tuttavia passate in *re judicata*, e tuttavia irrevocabilmente eseguite.

Basti sapere che tra i casi preveduti dal Codice v'è cotesto: che taluno sia stato sentenziato alla morte, e giustiziato, quale autore di un misfatto che non è punto accaduto, quale autore dell'omicidio di un individuo che non venne offeso da chicchessia, di un individuo ch'è vivo ancora e fiorente!

Signori Senatori: Questo pensiero mi turba. Fallibili essendo, e tante volte avendo i giudizi fallito; chi mai può credersi licenziato a scolpire nel nuovo Codice la pena capitale, la più irreparabile, la più irrevocabile delle pene?

L'illustre Guardasigilli, proponendoci il nuovo Codice, non ha vincolato la nostra libertà; ha lasciato alla coscienza del Parlamento piena balia di accettare o respingere la pena di che parliamo. Se egli l'ha comminata a qualche immane misfatto, sostanzialmente e principalmente fu a ciò condotto dalla considerazione che la maggioranza dei magistrati, interpellati sulla questione, ha risposto non essere prudente cosa l'abolizione immediata.

Niuno più di me venera i magistrati; ma i magistrati sono essenzialmente conservatori: obbligati ed avvezzi ad applicare le leggi esistenti, parrebbe loro di venir meno al rispetto a quelle dovuto, se coi propri suffragi ne provocassero il mutamento.

Più che al suffragio dei magistrati, egli è da por mente in siffatte bisogne ai responsi degli uomini di Stato, ai responsi della scienza.

L'uomo di Stato, che presiede ai destini della giustizia, ha avvertito colla sua Relazione, che la questione è disputabile e dubbia.

Ma esitanti o dubbii non sono i responsi della scienza in Italia.

Rechiamoci alle Università dello Stato: ascoltiamo gli insegnamenti dei cattedratici, dei professori del Diritto penale; e sentiremo che, tranne due o tre, tutti insegnano, e fanno fede con ragioni gravissime e ineluttabili, che la pena di morte dev'essere dal Codice tolta via.

Non lo asserisco alla cieca. Ho con meco l'elenco esattissimo di tutte le cattedre, di tutti i professori, di tutte le conclusioni loro nella materia.

Così, insegna nella Università di Pisa il celeberrimo Francesco Carrara.

Così, nella Università di Bologna, Pietro Ellero.

Così, nella Università di Pavia, Antonio Buccellati.

Così, in quella di Padova, Gian Paolo Tolomei.

Così, in quella di Napoli, Enrico Pessina.

Così, in quella di Torino, Tancredi Canonico.

Così, in questa di Roma, Pietro Nocito.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

Così, nella Università di Napoli, il docente libero Luigi Zuppetta.

Così, in quella di Padova, il docente libero Giuseppe Manfredini.

Così, nella Scuola Superiore Commerciale e Consolare di Venezia, Luigi Lucchini.

Così, nella Università di Messina, Sebastiano Vivalli-Brancati.

Così, in quella di Perugia, Vincenzo Sereni.

Così, in quella di Ferrara, Giorgio Turbiglio.

Così, in quella di Camerino, Achille Giovannetti.

Così, in quella di Catania, Giuseppe Catalano.

Così, in quella di Modena, Gian Battista Strani.

Così, in quella di Macerata, Pietro Pellegrini.

Così, in quella di Palermo, Mariano Muciacarelli.

Così, in quella di Parma, Alfonso Cavagnari.

Così, in quella di Urbino, Bernardino Bernardi.

Così, in quella di Cagliari, Gavino Scano.

Così, in quella di Siena, Camillo Paglicci.

Incontro a tanti chi sorge? Sorgono appena tre: il Bensa, professore a Genova; il Pisano, professore a Sassari; l'Abadia, libero docente di Napoli. Ma quest'essi non avvisano che la pena di morte abbia ad essere conservata per motivi giuridici o scientifici, bensì, e meramente, per motivi di opportunità, transeunte e precaria.

Ora, perchè il nuovo Codice? forse perchè non meriti e non si cattivi l'ossequio de' cittadini, e incorra nell'anatema delle cattedre?

Io spero, o Signori, che, se altro non fosse, il plebiscito venerabile della scienza soccorrerà a vincere le dubbiezze, a disgombrare le perplessità, a cassare dalle pene del nuovo Codice la pena dell'estremo supplizio.

Ed ho finito.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori.

Questa volta io sorgo con trepidazione maggiore dell'usato, perchè alla conosciuta insufficienza mia si aggiunge ora la circostanza che sorgo troppo tardi.

Sorgo quando il campo è stato, per così dire, non solo mietuto, ma spigolato. Laonde, dopo gli eloquenti e dotti discorsi che voi, o Signori,

avete udito fin qui, non oserò certo di farne uno anch'io. Senonchè, avendo l'onore di appartenere alla Commissione, e facendo parte della minoranza, che ha votato per l'abolizione della pena di morte, sento il bisogno, e il dovere, in una circostanza così straordinaria e solenne, per una questione cotanto delicata e difficile, di giustificare il mio voto, non già con un discorso nel senso parlamentare di questo vocabolo, ma con talune considerazioni e deduzioni, le quali sono per me tanto più necessarie, inquantochè i motivi che mi hanno indotto a votare per l'abolizione della pena di morte si discostano alquanto da quelli, onde furono mossi a venire nella medesima conclusione gli onorandi miei colleghi della minoranza.

Mi sono compiaciuto in questo istante di poter trovarmi d'accordo coll'onorevolissimo Senatore Tecchio, il quale ha già in parte detto, colla autorità, che manca a me, quello che io mi accingeva a dire, e che ora potrò risparmiare.

Mi affretto intanto a dichiarare, che le mie considerazioni e deduzioni, anzi che sulla questione scientifica di principio, cadranno piuttosto sulla questione pratica di attualità; imperocchè la necessità di risolvere sollecitamente la questione della pena di morte, e di risolverla, a mio avviso, in senso favorevole alla sua abolizione, discende da circostanze di fatto, ossia dallo stato attuale della nostra legislazione; dalla necessità di compierne l'unificazione e di far cessare senza ulteriori indugi il disordine legislativo, che dura da dieci anni, e pel quale pesa una gravissima responsabilità sopra di noi.

Da ciò è facile comprendere che io dovrò a quando a quando riferirmi a taluni dei nostri precedenti legislativi; ma lo farò colla dovuta discrezione, senza venir meno giammai alla riverenza dovuta alle altrui opinioni e alle deliberazioni parlamentari, e per quel tanto unicamente che sarà strettamente essenziale al mio assunto. In compenso prometto anticipatamente al Senato, prometto all'onorevolissimo nostro signor Presidente che sarò breve più che potrò e che non tratterò la questione di principio, che ebbe già in questa discussione oratori autorevolissimi, fra i quali mi compiaccio di ricordare principalmente, per meritata onoranza,

il chiarissimo e venerando Presidente della nostra Commissione, Senatore Musio, l'egregio Senatore Chiesi, e l'illustre Senatore De Gori.

D'altronde la quistione di principio, specialmente in quanto esso si riferisce non alla illegittimità, ma alla non necessità della pena, può dirsi oramai risolta nella opinione della maggioranza dei cultori del giure penale, e più tra quelli che professano la scienza applicata e la parte pratica, che fra coloro che si occupano esclusivamente della scienza pura e speculativa.

Ciò è stato dimostrato con molta precisione di dati statistici, dall'illustre Weber in una sua monografia stampata di recente nella *Biblioteca Abolizionista* di Lucca. Il dotto tedesco, raccogliendo in poche pagine la materia di un grosso volume, e gli argomenti più solidi ed efficaci che si possano addurre in difesa dell'abolizione della pena di morte, per dimostrare che il maggior numero di *abolizionisti* si incontra nella classe dei giuristi pratici, si fonda principalmente nelle risoluzioni dei congressi giuridici, tenuti in questi ultimi anni, e sulle discussioni e deliberazioni parlamentari dei diversi Stati costituzionali, dove furono specialmente i giuristi pratici, come egli si esprime, che votarono contro la pena di morte, ottenendo la sua abolizione, oppure impedendo che essa fosse ripristinata.

Questa tesi ebbe una splendida conferma, tre anni or sono, qui in Roma, in occasione del primo Congresso giuridico italiano, dove l'abolizione della pena di morte fu deliberata a pieni suffragi. E chi abbia seguita e studiata la genesi onde questa grande questione si è svolta in Italia da poco più di un secolo, da Beccaria fino alla nostra illustrazione vivente, Francesco Carrara, ed abbia letto attentamente tutti i discorsi, che nel 1865 furono pronunciati in questo e nell'altro ramo del Parlamento, si farà meco capace di questa verità, che, se in Italia l'abolizione della pena di morte incontra ancora qualche difficoltà, se la sua conservazione conta tuttavia dei fautori autorevoli e coscienziosi, non è tanto per ragione di principio, quanto per considerazioni di opportunità.

Questo è pure confermato nella splendida e dotta relazione che precede il progetto di legge del Ministero, dove si legge: « La tu-

tela della sicurezza pubblica non ha stimato finora *che sia venuto il giorno*, in cui si possa, senza grave pericolo, rinunciare a questo potente mezzo della sua conservazione. »

Non ripeterò qui quanto ebbi già occasione di dire e ripetere più volte, e cioè che la *opportunità* è lo spediente, a cui si appigliano facilmente coloro, i quali dovendo cedere alle conquiste progressive ed ai pronunciati della scienza, nè potendo negare l'evidenza di certi fondamentali principii, sogliono per lo più rispondere senz'altro ai loro contraddittori: nella questione astratta, teoretica, scientifica, voi avete perfettamente ragione, non v'è che dire; ma i tempi non sono ancora maturi, non è ancora venuto il momento per l'applicazione pratica dei vostri principii. Ed è così che si viene rimandando all'infinito la soluzione di ogni più grave e più importante questione, che si stabilisce e mantiene un perpetuo divorzio fra la scienza e la pratica, che s'introduce un funesto empirismo nella legislazione.

Dico che non ripeterò questo nella presente circostanza, e nel caso attuale, in cui veramente riconosco anch'io con l'onorevolissimo Guardasigilli, che le considerazioni di opportunità hanno un'alta e grave importanza. Nè certo sarei io colui che ora qui sorgerebbe per dimandare che la gravissima questione della pena di morte fosse risolta in questo momento, se, nel caso nostro, alle considerazioni di opportunità non soprastasse una considerazione di un ordine ben più elevato ed importante. Voglio dire lo stato incompiuto ed informe, in cui rimase nel 1865, e si mantiene tuttavia, l'opera della nostra unificazione legislativa, con pregiudizio dell'unificazione stessa, con violazione manifesta, continua, permanente del principio di eguaglianza di tutti indistintamente i cittadini d'innanzi alla legge, e con altri inconvenienti, i quali per esser meno apparenti, non sono per ciò meno gravi, nè meno inopportuni.

No, non dimanderei io, che la questione della pena di morte fosse risolta in questo momento, se noi fossimo stati altrettanto solleciti della unificazione della legge penale, come lo fummo, e troppo, della unificazione della legislazione civile, e di altre parti di legislazione generale, che meno ancora della civile hanno necessaria attinenza alla unità po-

litica e nazionale: se, in altri termini, noi avessimo, siccome dovremmo avere già da molti anni, un Codice penale unico.

Se non presumo troppo di me stesso, io credo di essere abbastanza conosciuto, anche in questo insigne Consesso, per la poca fede che dimostrai costantemente nel metodo di unificazione legislativa da noi adottato e seguito. Non già che non riconoscessi e non riconosca io pure che la unificazione legislativa, presa anche nel senso più largo, quando sia fatta a tempo e luogo, con prudente discernimento, può esercitare un utile ed opportuna influenza sulla unità politica e nazionale. Ma perchè mi è parso sempre e mi sembra tuttavia che noi abbiamo invertito l'ordine logico e naturale di unificazione; abbiamo, per così dire, cominciato a ritroso, cominciando là dove dovevamo appunto finire. Ci siamo affrettati ad unificare quelle parti di legislazione, che potevano essere utilmente e opportunamente riservate a tempi migliori, tralasciando quelle invece, le quali essendo parte integrante del diritto pubblico e politico dello Stato, e contribuendo essenzialmente a stabilire e a rendere salda l'unità politica e nazionale, dovevano essere sollecitamente e prima delle altre unificate.

E però io ebbi altre volte l'onore di richiamare tutta l'attenzione del Senato sugli impegni da noi ripetutamente e formalmente assunti, non solo dinanzi al paese, ma dinanzi al mondo civile, che ci ha seguiti con interesse nel nostro cammino da Torino a Firenze e da Firenze a Roma, ammirato del modo, onde è stata da noi compiuta la più grande rivoluzione dei nostri tempi, in mezzo a difficoltà che non hanno esempio nel passato degli altri popoli, e senza alcuno di quei terribili eccessi, senza alcuna di quelle funeste perturbazioni, dalle quali furono sempre accompagnate tutte le grandi rivoluzioni che la storia antica e moderna ricordi. E dissi che dal 1860 in poi non si era mai chiusa Sessione parlamentare senza promettere formalmente che nella Sessione successiva sarebbe stata unificata la legislazione penale, e di necessaria conseguenza risoluta l'altra capitale questione della Cassazione e della Terza Istanza, scegliendo fra l'uno o l'altro sistema; giacchè questo stato di cose, la esistenza di quattro Cassazioni (se pure non diventano cinque, come già si va da taluni nu-

linando, e non avvenga quello che accadde nel 1865, quando noi fummo testimoni di questo fatto, chè, mentre il Governo proponeva di ridurre a tre le Cassazioni esistenti, divennero quattro!), questo stato di cose, ripeto, la esistenza di più Cassazioni, non è un sistema, non è una soluzione, ma, per dirlo con una frase molto incisiva del compianto Senatore De Foresta, è *il punto nero della nostra unificazione legislativa*; è un assurdo tanto più grande, quanto è meno giustificato, o lo è soltanto da pretesti, che non voglio qualificare, per rispetto al luogo nel quale ho l'onore di parlare, e da piccoli interessi di luoghi e di persone.

Indi espressi il timore che, continuando questo stato di cose, protraendosi ulteriormente l'adempimento delle promesse solennemente fatte, e degli impegni formalmente assunti, non avvenisse che l'opera nostra passasse incompiuta ed informe alla posterità, e la storia inesorabile scrivesse di noi, che siamo stati piuttosto vaghi di una inutile e dannosa uniformità, anzichè solleciti della vera, utile e necessaria unificazione.

E qui mi venne a taglio di citare l'esempio allora recente della Confederazione germanica del Nord, la quale aveva cominciata la sua unificazione legislativa col Codice penale e colla suprema Magistratura. E lessi le parole autorevoli pronunciate in quella occasione solenne dal Cancelliere federale, l'illustre statista Bismarck, il quale osservò giustamente che l'unificazione della legislazione penale era la necessaria conseguenza dell'unità federale; che quest'unità sarebbe stata violata, e i cittadini rimarrebbero divisi in classi diverse, se si manteneva una diversa legislazione penale; che sarebbe stato assurdo, enorme che due cittadini, stretti ugualmente dal patto federale, e convinti, per mo' d'esempio, di uno stesso reato, e col concorso di circostanze identiche, fossero puniti in modo diverso. Dal che io traeva argomento per concludere che, se ciò sarebbe enorme in uno Stato federale, lo sarebbe molto più in uno Stato unitario, e presso di noi, che abbiamo perfino esagerato l'importanza dell'unificazione, scambiando spesso l'uniformità coll'unificazione legislativa, e tentando di tutto unificare e tutto codificare, perfino le poche discipline che concernono la vendita e l'uso dei

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

farmaci e delle droghe; laonde avvenne che tre anni or sono, in questo stesso recinto, fu impiegata buona parte di una Sessione parlamentare per la discussione di un voluminoso Codice sanitario.

E perchè fosse ben palese che gli stessi più conosciuti e più autorevoli fautori di questo metodo di unificazione non dissimularono mai la necessità indeclinabile di compiere prestamente l'opera loro, lessi questa preziosa confessione, traendola da una relazione parlamentare sulla unificazione legislativa del 1865:

« Quanto all'unificazione del Codice penale (così si legge nella citata relazione, presentata alla Camera dei Deputati, il 12 gennaio 1865), quanto alla unificazione del codice penale, il dubbio intorno alla sua convenienza e necessità era impossibile. Se si può concepire le *varietà e località* del diritto privato nell'interno di un solo Stato . . . la unità del diritto pubblico, di cui parte precipua è il Codice penale, è l'ESSENZA STESSA DELL'UNITÀ POLITICA e ne costituisce la condizione FONDAMENTALE E INSEPARABILE. » Indi si aggiunge che: « la diversità della legge penale e l'ineguaglianza delle pene è un'INGIUSTIZIA PERMANENTE. » E si prorompe perfino, con enfasi, in queste altre parole: « Ma quale ORRORE NON FAREBBE ALL'EUROPA l'apprendere che la nostra opera unificatrice, anzichè soddisfare ad un vitale bisogno della nazione, sia NIENTE PIÙ CHE UNA REGOLA DI SIMMETRIA, alla quale sacrifichiamo l'ESSENZA STESSA DEI BENI PIÙ SACRI DELL'UOMO E DELLA SOCIETÀ? »

Queste parole del Relatore di una Commissione parlamentare autorevolissima, di un personaggio politico che fu Guardasigilli, ed ebbe parte precipua nella nostra unificazione legislativa; queste parole, dico, se si prescindono dalla forma singolarmente iperbolica, racchiudono un ammonimento molto opportuno per noi in questa circostanza. Imperocchè se non vorremo dire noi pure che l'unificazione legislativa, senza il Codice penale, sia *niente più che una regola di simmetria*, da mettere orrore a tutta Europa e da scuotere i nervi di tutti, dovremo però tutti riconoscere e confessare che l'unificazione legislativa, con tre legislazioni penali sostanzialmente diverse, e con quattro o cinque Cassazioni, più che un assurdo è un'irenia; è una unificazione di nome

e non di fatto, anzi è un fatto da cui derivano tutti gli inconvenienti di un'unificazione mostruosa senza vantaggio alcuno. È, in conclusione, usando le parole molto bene appropriate dall'oratore, che ho citato, UNA INGIUSTIZIA PERMANENTE.

Fallito il tentativo del 1865, un'occasione molto propizia ci si presentò nuovamente, onde compiere l'opera nostra unificatrice; e fu nella circostanza delle annessioni delle provincie della Venezia e di quella di Roma. Ma anche questa volta, mi si permetta di ripeterlo, più smaniosi di uniformare che di unificare, ci affrettammo ad estendere, in fascio, alle nuove provincie i Codici esistenti e la legislazione incompiuta, rimandando di nuovo a tempo indeterminato quello che veramente era necessario ed urgente: il compimento dell'unificazione legislativa in tutto il Regno.

Ora noi siamo ad un nuovo tentativo, ad una prova novella. Mercè la operosità sapiente ed accorta dell'attuale Guardasigilli, noi abbiamo potuto avere, in brevissimo tempo, un progetto di Codice penale, il quale, riassumendo i tentativi e gli studi precedenti per sentenza concorde di tutte le persone competenti, e imparziali, corrisponde in complesso ai dettati della scienza, ed alle esigenze della attualità.

In questo progetto è conservata la pena di morte; ma sarebbe ingiustizia manifesta il disconoscere che anche in questa parte il progetto presenta un notevole progresso.

Nè io credo di allontanarmi dal vero, nè di commettere una indiscrezione asserendo che, quando le due Camere si trovassero concordi nel voto di abolizione della pena di morte, il progetto non sarebbe, per ciò solo, ritirato.

Tutta la responsabilità pertanto peserà sopra di noi, se volendo noi, anche questa volta, mantenere la pena di morte nel nuovo codice, avvenga quello che accadde nel 1865; e continui uno stato di cose, che più si verrà prolungando, e più crescerà la responsabilità nostra, e si farà grave la nostra colpa nel giudizio dei posteri.

Non lo dissimuliamo, o Signori: ripugna alla coscienza di molti, ed io sono fra questi, di contribuire col proprio voto alla ripristinazione del patibolo in Toscana; ed egualmente ripugna a non pochi, e qui pure io sono del numero,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

che si conservi il carnefice in quelle altre provincie, nelle quali, per giudizio dello stesso Governo, si potrebbe fin d'ora togliere, senza grave pena.

Perchè vogliamo adunque conservarlo? Per le circostanze eccezionali e straordinarie in cui versano alcune provincie del Regno? Ma alle circostanze eccezionali e straordinarie si può e si deve provvedere con rimedi eccezionali e temporanei: e di uno di questi si sta già occupando l'altro ramo del Parlamento. Fra i tanti vantaggi di uno Stato retto a forma costituzionale e rappresentativa vi è pure quello di poter sollecitamente ricorrere a mezzi eccezionali e temporanei, quando in una città, in una o più provincie, il diritto comune si mostri momentaneamente insufficiente a garantire la sicurezza pubblica o la privata.

Questa facoltà non è scritta nello Statuto, ma discende dalla necessità stessa di tener salde le libere istituzioni in ogni tempo, in ogni luogo, e per qualsiasi circostanza, e conservarne l'autorità ed il pregio presso tutti, e dappertutto. Per la stessa ragione cotale facoltà non può, nè deve essere scritta nel Codice penale: il Codice penale non è fatto per una o due provincie, ma per tutte; esso non è una legge occasionale o temporanea, ma una legge normale e permanente; il Codice penale non concerne soltanto il presente, ma anche l'avvenire; e noi non possiamo, nè dobbiamo rinunciare alla speranza che in un avvenire non lontano, per l'effetto stesso delle libere istituzioni, e di una legislazione sapientemente liberale, tutte indistintamente le provincie del Regno si trovino nelle condizioni della Gentil Toscana, e di quelle altre provincie alle quali, come dissi, per avviso dello stesso Ministero, si potrebbe sin d'ora estendere il beneficio, della cui conservazione si mostra giustamente geloso il popolo toscano.

Ora, riassumendo il sin qui detto in brevi parole, dirò, che noi siamo giunti al punto in cui dobbiamo risolvere e scegliere inevitabilmente fra questi due partiti: o l'abolizione della pena di morte; o la continuazione di uno stato di cose, i cui effetti, da me appena accennati, non hanno d'uopo di esser dimostrati in quest'Assemblea. Da parte mia, convinto come sono che, più che conservare la pena di morte nel diritto comune, importi all'Italia di com-

piere la sua unificazione, e di far cessare il disordine legislativo che si protrae da due lustri, introducendo un ordine di cose, dove tutto è anomalia ed irregolarità, perfino nell'uso della grazia sovrana; non esito a dichiarare che voterò con tranquilla coscienza per l'abolizione della pena di morte.

Poche parole ancora intorno a qualche obiezione che mi si potrebbe fare, e che è stata fatta, ed ho finito.

Avendo io citato l'esempio della Confederazione Germanica del Nord, a proposito del modo di unificazione legislativa, potrebbe forse qualcuno sperare di ritorcere contro di me l'esempio stesso, dicendo, come si dice nella relazione ministeriale, che, volendo per l'appunto la Confederazione Germanica unificare la sua legislazione penale, rimise il patibolo in quattro degli Stati confederati, dove era stato tolto.

Intorno a ciò mette conto di avvertire innanzi tutto che il Parlamento federale tedesco, alla seconda lettura del progetto di Codice penale, votò l'abolizione della pena di morte con una maggioranza considerevole, 118 voti contro 81; ma poi alla terza e definitiva lettura andò al partito opposto, per pochi voti; otto, o nove di maggioranza.

E ciò avvenne perchè il cancelliere federale dichiarò che la maggioranza degli Stati della Confederazione avrebbe ritirato il progetto, se non vi si manteneva la pena di morte. Ora, come ognuno vede, il caso nostro è ben diverso.

Prima di tutto il regno d'Italia non è una Confederazione; ma uno Stato unitario, e le nostre provincie, essendo non solo politicamente, ma anche amministrativamente unificate, non potrebbero mai affacciare la pretesa, recata innanzi dagli Stati autonomi della Confederazione germanica. D'altra parte, se in Germania era necessaria la conservazione della pena di morte per unificare la legislazione penale, io credo che in Italia, onde ottenere lo stesso risultato, sia necessario il partito opposto. E questa mia credenza si fonda nell'esperienza del passato e nei precedenti legislativi, che ho avuto l'onore di ricordare.

Un'altra obiezione è questa: voi, mi si potrebbe rispondere, siete inconsequente: imperocchè, mentre da una parte volete l'abolizione della pena di morte nel diritto co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

mune, acconsentite dall'altra che si conservi nelle leggi militari; e vi spingete fino a riconoscere nei poteri costituzionali la facoltà di rialzare il patibolo, in quei luoghi ed in quei casi, in cui una necessità indeclinabile e una momentanea e gravissima emergenza manifesta, lo esigano. A questa obiezione, se il Senato me lo consente, risponderò colle parole autorevoli di un abolizionista, il citato Weber, parole che sembrano scritte precisamente per lo assunto mio: « Vi sono per altro (egli dice) circostanze *eccezionali*, nelle quali l'ordinamento giuridico ordinario è *sospeso*, perchè deve cedere alle esigenze di una necessità *momentaneamente* dominante. Come in ciò voglia vedersi per parte nostra una inconseguenza, io non lo comprendo, dacchè nella vita civile la cosa non va in modo punto diverso. Se qualcuno mi pianta il coltello al petto ed io l'uccido faccio cosa permessa. Se, in quel caso, vi è una inconseguenza, è inconseguente anche questo, poichè la nostra legge in modo assoluto proibisce l'uccisione di un uomo. Ma quando *le circostanze ordinarie sono cambiate da uno stato di necessità e di legittima difesa*, e questo impone di per sè un modo di azione, che in circostanze ordinarie apparirebbe illegittimo, operando in conformità di questo siamo nel giusto limite. »

Una voce sola fin qui è sorta in difesa della pena di morte; e non vi ha dubbio che i conservatori di questa pena non potevano desiderare un difensore più abile, nè più autorevole: la voce dell'illustre Senatore Menabrea. Ma come ha opportunamente avvertito il Senatore Tecchio, anche l'onorevole Menabrea fa dipendere la questione della pena di morte da circostanze di tempo e di opportunità; imperocchè egli, concludendo il suo discorso, dichiarò apertamente che nutriva la speranza che verrà giorno in cui la legge penale non avrà più bisogno della pena di morte. Io prendo ben volentieri atto di questa dichiarazione, perchè viene opportuna anch'essa, onde confermare autorevolmente quanto io diceva fin da principio; e cioè che in Italia la questione della pena di morte non è questione di principio, ma di opportunità solamente.

L'onorevole Senatore Menabrea, parlando dell'ergastolo, espresse il giudizio che questo modo di pena sia più crudele della pena di morte;

sia, in sostanza, una morte lenta e tormentosa.

Io mi permetto di pregare l'onorevole Senatore Menabrea a considerare che qualunque pena restrittiva della libertà, ed afflittiva del corpo, può, più o meno, contribuire, nella grande maggioranza dei casi, ad abbreviare e a rendere molesta la vita, per quanto la civiltà dei tempi consigli il rispetto della umanità in tutte le forme di pena. Ma non per questo si può fare un confronto fra l'ergastolo od altra pena qualsiasi, restrittiva della libertà, ed afflittiva del corpo umano, colla pena di morte; la quale, fra i tanti e tremendi effetti che produce, va principalmente distinta dalle altre per la sua irreparabilità.

Dirò inoltre chi vi sono degli abolizionisti, i quali si mostrano disposti ad acconciarsi alla pena di morte, per le guarentigie che, a giudizio loro, presenta la *giuria*. Dei pericoli della *giuria* disse in brevi parole quello che io non saprei dire meglio di lui, l'egregio collega ed amico, Senatore Trombetta, nel suo eloquente discorso di ieri.

Siccome però noi abolizionisti siamo spesso accusati da taluni di essere mossi, più che da intimo convincimento, da amore di popolarità, o da timore di impopolarità, così prego il Senato di permettermi di fare in questa solenne circostanza una aperta e franca confessione: io non ho mai avuto fede nella bontà ed opportunità dell'istituto dei giurati. Ed ebbi il coraggio, fino dal 1860, di sostenere questo mio convincimento, quando si applaudiva comunemente alla *giuria*, introdotta anch'essa, di seconda mano, dalla Francia; nè tralasciai in seguito di manifestare in privato ed in pubblico l'animo mio, poco curando la impopolarità, a cui mi esposi più volte.

La *giuria* pertanto, anzichè essere per me un motivo che m'inducea a transigere sulle mie convinzioni, riguardo all'abolizione della pena di morte, è invece una ragione potentissima per tenermi vieppiù saldo nel proposito di votare contro la pena di morte. Sì, o Signori, lasciate che io lo confessi senza reticenza; l'animo mio si commove e trema al pensiero che la mannaia del carnefice dipenda dal giudizio di persone che hanno, quasi per legge, l'obbligo di non ragionare, e di dovere, non già seguire le deduzioni di un giudizio mentale freddo ed accurato, ma piuttosto le impressioni momen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

tance del sentimento, siccome espressione della coscienza pubblica, come si dice. A me pare che in siffatta guisa si ritorni ad un passato condannato dalle conquiste progressive della scienza, e che la pena di morte torni di nuovo a significare la *pubblica vendetta*.

Vero è che di recente fu introdotta nella *giuria*, una riforma, che io pure approvai, e a cui diedi anch'io il mio voto. Ma lo feci perchè in cotale riforma mi parve di scorgere una conferma delle mie antiche convinzioni, e un passo verso la meta, a cui dobbiamo incessantemente mirare; e cioè che la giustizia punitiva ritorni alla magistratura, quando però anche questa istituzione sia quale dev'essere in uno Stato retto a libertà.

E poichè, per cagion d'onore, mi venne fatto di riferirmi al giudizio autorevole del Senatore Trombetta, voglia egli permettermi di dichiarare, che io restai alquanto sorpreso quando ieri, ascoltando colla dovuta attenzione le sue calde e stringenti argomentazioni, udii che, parlando dei pochi casi a cui è riservata la pena di morte nell'attuale progetto di Codice, conchiudeva che in siffatto modo la pena di morte, o è inutile, o è insufficiente. Quest'argomento, me lo perdoni l'egregio amico, non lo attendeva da un abolizionista coscienzioso e reputato come egli è, nè da un eriminalista della sua fama; il quale ben sa, e lo può insegnare a me, che fra gli stessi abolizionisti ve ne hanno taluni, i quali vogliono conservata la pena di morte, ma soltanto per pochi casi, onde arrivare alla sua piena abolizione in modo graduale, e non immediato. Egli sa egualmente, meglio di me, che nel giudizio di cotesti eriminalisti i casi da riservarsi sono d'ordinario quelli unicamente, onde si può più direttamente reputare minacciato, anzichè l'individuo, l'intero consorzio civile; il *Regicidio*, per esempio, pel quale, nella persona del Capo dello Stato, rimane offeso lo Stato intero; ed il *porricidio*, onde resta offesa la famiglia, che è fondamento del civile consorzio, che si chiama Stato.

Pellegrino Rossi, tante volte invocato in questa discussione, e che ben volentieri invoco anch'io, che ebbi la somma ventura di essere onorato dalla sua benevolenza, di sostenere l'ufficio di suo segretario generale, quando, qui in Roma, egli era ministro dell'interno, Pelle-

grino Rossi, ripeto, se ben ricordo, era anche egli tra coloro che vogliono l'abolizione graduale, riservando la pena di morte a pochi casi, e piuttosto scritta nel Codice che eseguita di fatto.

È noto che anche il Beccaria, dopo la pubblicazione del suo libro immortale, costretto a dare sull'argomento l'avviso suo, per ragione d'ufficio e come membro di una Giunta criminale, opinò che la pena di morte non dovesse aver luogo che *per il titolo di cospirazione contro lo Stato*, riputandola non necessaria in *tutti* gli altri casi.

Vede adunque l'egregio Senatore Trombetta che, se noi abolizionisti possiamo e dobbiamo sostenere, che la pena di morte non è necessaria neppure nei pochi casi a cui la vuole riservata il progetto ora in discussione; non possiamo, nè dobbiamo in qualsiasi modo, nè per qualsiasi ragione accennare alla sua *insufficienza*.

Altre osservazioni avrei a fare sopra qualche altro argomento addotto dagli oratori che mi hanno preceduto; ma ho già mancato, e troppo, alla promessa d'esser breve. E però ne dimando perdono al Senato, conchiudendo senz'altro, che, se le mie considerazioni e deduzioni, riassuntivamente e con rispettosa franchezza espresse, non varranno a procacciarmi l'adesione degli onorandi colleghi che mi sono maestri per senno, per dottrina e per esperienza; ho fede che almeno basteranno per giustificare il mio voto, e per dimostrare che, se io m'induco a votare per l'abolizione della pena di morte, non è per considerazioni di principio, ma per un ordine di idee pratiche e rigorosamente induttive; dedotte, cioè, da una necessità, che noi stessi abbiamo creata e resa inevitabile colla condotta tenuta nell'unificazione legislativa del regno.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Io comincerò colle medesime parole colle quali ha cominciato l'onorevole Senatore Borgatti.

Non tema il Senato che voglia fare un lungo discorso; dichiaro però che sono d'accordo con una parte delle conclusioni dell'onorevole Borgatti; sono in disaccordo con un'altra parte; perocchè tanto per principio, quanto per opportunità io voterò per l'abolizione della pena di morte.

In una memoranda tornata che ebbe luogo nel 1865 nella Camera dei Deputati, alla quale avea l'onore d'appartenere, ebbi occasione di esporre ampiamente e lungamente le mie idee sulla gravissima questione che attualmente stiamo discutendo; e però non potrei, volendo, addentrarmi in essa, senza ripetere presso a poco gli stessi motivi, gli stessi argomenti di cui mi valse allora per difendere l'opinione che ora sostengo, opinione attinta ad un profondo convincimento che, coll'andare degli anni, si è reso anche più saldo e potente. E come poteva essere altrimenti, una volta che, storicamente e filosoficamente parlando, il movimento abolizionista è andato sempre più aumentando? Ed è a ritenere (ed io lo ritengo per fermo) che in cosiffatto movimento il voto della Camera italiana abbia dato una grandissima spinta all'Europa; siccome all'Italia la diede il gran Beccaria quando scrisse la profezia della quale, come fu giustamente detto, il genere umano spera ed affretta il compimento.

Ciò non ostante, o Signori, prima che altri me lo opponga, dirò schiettamente, che quando all'occasione di estendere la legislazione italiana alle provincie Venete, mi credetti nel dovere, nella mia qualità di Guardasigilli, di estendere anche il Codice penale, io non volli affrontare la gran difficoltà, io non volli asmere la grave responsabilità di cancellare la pena capitale dalle leggi esistenti; ma credetti opportuno di riserbare ad un'epoca più calma e tranquilla, all'epoca in cui si sarebbe pubblicato un nuovo Codice penale, la soluzione della gravissima questione sulla quale già una numerosa Commissione composta di uomini eminenti e molto addentro nelle scienze penali, aveva fatto e continuava lunghi e severi studi.

Già, o Signori, nel 1865, come giustamente rammentava l'onorevole Senatore Borgatti, il Governo di quell'epoca, pur dovendo unificare le varie legislazioni degli ex-Stati italiani, stimò opportuno, spaventato dalle grandi difficoltà alle quali sarebbe andato certamente incontro, presentò un progetto di legge nel quale era escluso dalla unificazione il Codice penale. La Commissione della Camera però, che doveva riferire su quel progetto, ponendo mente che l'unificazione della legislazione penale è il mi-

gior cemento per l'unità politica di un popolo, e che la varietà di essa in mezzo a leggi che stabiliscono uguaglianza di diritti e di doveri, era un fatto contrario alla giustizia, un'anomalia che bisognava far scomparire al più presto, propose, e la Camera votò, l'estensione del Codice penale anche alla Toscana, proclamando l'abolizione della pena di morte in tutto il Regno.

Voi, illustri Senatori, accettaste per una parte, e per un'altra negaste la vostra autorevole approvazione allo schema di legge votato dall'altro ramo del Parlamento: accettaste l'unificazione, con i miglioramenti che la Camera aveva introdotti nel Codice Sardo, anzi faceste di più: riduceste di molto i casi di applicazione della pena di morte, ma credeste che non fosse opportuno ancora l'abolizione della pena capitale.

In questo stato di cose io accolsi nel mio progetto, che sottoposi alla Camera in aprile del 1868, le idee del Senato, eccetto per quella parte che introduceva la pena di morte là dove n'era stata sbandita, senza che malvagità di fatti, o perversità di uomini ne avessero dimostrata l'assoluta e imprescindibile necessità. E questo feci perchè diceva, non essere prudente cosa abbandonare il meglio per ottenere l'ottimo, massime quando questo possa rimanere pregiudicato.

Chè, sebbene a questo modo rimanesse un punto di divergenza, e certo in ciò che vi ha di più solenne in un Codice penale, fra una e le altre provincie italiane, pure ogni altra divergenza scompariva, scemavano i casi di applicazione della pena di morte, e si sgombrava la via a quella compiuta unificazione con la promulgazione di un Codice penale unico, nel quale non sarebbe figurata la pena capitale. Imperciocchè io credea allora, e credo fermamente adesso, che l'unica via ragionevole e legittima che possa condurre l'Italia all'unificazione penale sia quella di estendere a tutto il regno il fatto eccezionale della Toscana.

Difatto, il bisogno di tale unificazione non è mai sfuggito al senno e all'accorgimento di ogni Governo, poichè fin da' primordii della nostra rigenerazione, nel 1862, fu presentato al Parlamento un progetto di legge per un Codice penale comune a tutta Italia, prendendosi a norma il Codice Sardo. Quel progetto però,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

come qualunque altro posteriore, non ebbe seguito, e rimase dimenticato, quantunque, lo ripeto, negli uffici governativi non si cessasse di avvisare ai modi onde dare al nuovo Regno un Codice che colpisse di unica pena i fatti di eguale immoralità o di egual danno sociale. qualunque fosse la provincia in cui venissero consumati.

Ora, quando ho voluto rendermi ragione dei motivi che mandarono a voto gli sforzi diretti ad unificare il Codice penale, ho dovuto facilmente convincermi che questi si raccolgono tutti nel gravissimo problema dell'abolizione della pena capitale, il quale, per la condizione speciale di alcune provincie, non poté essere immediatamente risoluto, secondo che la giustizia e l'umanità richiedono.

Saremo più fortunati adesso? Vorrei sperarlo, sebbene cotesta speranza non sia confortata da molta fiducia. Intanto è pur venuto il momento di risolvere il difficile problema.

In quanto a me, non è la prima volta che son chiamato a dare il mio voto. La Commissione la quale ha studiato questo Codice e ne ha compilato il progetto, e della quale ebbi l'onore di far parte, decise all'unanimità che in un Codice penale italiano non abbia a figurare la pena capitale nella scala delle pene. È noto il mio voto nel 1865 nella Camera dei Deputati. Nulla da quell'epoca in poi è venuto a scuotere, come ho già detto, questo mio profondo convincimento, il quale è cosiffatto, che se mi trovassi nella necessità di scegliere fra due partiti, o di perdurare ancora per qualche tempo nell'attuale legislazione penale, pur di vedere abolita nel nuovo Codice la pena di morte, non esiterei un momento di accogliere il primo partito.

Che volete, o Signori, ai tanti argomenti che si possono invocare e che si sono invocati per l'abolizione della pena di morte, noi in Italia ne abbiamo uno di più, che non si riscontra nelle altre nazioni. Noi, sanzionando nel Codice la pena di morte, non solo non procediamo con uno spirito di progresso, ma andiamo a ritroso; noi procederemmo con uno spirito di reazione, ripristinando senza bisogno, senza necessità, la pena capitale là dove più non esiste.

Io so pur troppo che su questo punto non vado mica d'accordo con l'onorevole Ministro, il quale nella sua dotta ed elaborata Relazione

che precede il progetto che ci ha presentato, anche riconoscendo che forse in qualche provincia si potrebbe senza pericolo sopprimere la pena di morte, pur la si mantiene per esser questo uno de' mutui sacrifici che impone ogni riunione di uomini in un civile consorzio, e che trova il suo compenso ne' benefizi della comunione politica. Quindi soggiunge: « La Confederazione Germanica che unificando poco anzi il suo dritto penale, ristabiliva la pena di morte in quattro degli Stati confederati che pur l'avevano abolita, porge all'Italia l'esempio del modo con che in simile condizione il grave problema deve esser risoluto. »

L'onorevole Senatore Borgatti vi ha già detto, che quando nel 1870 fu discussa nel Parlamento della Confederazione del Nord dell'Allemagna l'abolizione della pena di morte, malgrado la gagliarda ed eloquente opposizione del principe di Bismarck, la proposta fu approvata con la maggioranza di 118 voti contro 80. Non fu che alla terza lettura che una parte di voti distaccatasi dalla maggioranza la diede vinta al carnefice.

A qual proposito, io aggiungerò, che uno de' più illustri scrittori francesi (1), strenuo ed infaticabile propugnatore dell'abolizione della pena di morte, notando che per soli cinque voti quella proposta non venne da ultimo definitivamente accolta, esclamava: « esser quello nondimeno un fatto la cui autorità morale non poteva esser presa in grande considerazione dal Parlamento Italiano. » Poscia soggiungeva:

« Bisogna onorare i nomi degli abolizionisti del Parlamento Federale che in questa circostanza restarono fedeli alle loro perseveranti convinzioni, e alla santa causa del progresso umanitario. Bisogna compiangere coloro la cui diserzione dal campo abolizionista nel campo opposto, non solo determinò l'insuccesso della riforma, ma a dippiù produsse la ripugnante e criminosa conseguenza d'imporre a quattro Stati Confederati l'obbligo di rialzare il patibolo, malgrado la protesta della coscienza pubblica, e i risultati dell'esperienza. »

Ma, o Signori, checchè sia accaduto in Germania, io spero però che nell'interesse del nostro paese, per rispetto alla nostre tradi-

(1) CH. LUCAS. La peine de mort et l'unification pénale, à l'occasion du projet du Code pénal italien.

zioni, avvenga tutt'altro in Italia, e che il Senato non segua il doloroso esempio del Parlamento federale Germanico.

Il Ministro ammette, sebbene dubitativamente, che vi siano delle provincie nelle quali potrebbe abolirsi senza pericolo la pena di morte, ma in grazia dell'unificazione del Codice penale, egli non solo non propone di abolirla in quelle provincie, ma propone di ripristinarla ove più non esiste.

La pena di morte è troppo grave, è terribile troppo perchè possa, senza ledere i diritti della giustizia e dell'umanità, servire come un anello di congiunzione fra una provincia e l'altra d'Italia. Io non dirò quello che da molti scrittori, e da valenti oratori fu detto, cioè, che sia ai legislatori vietato di servirsi di quest'arma terribile per la repressione dei reati, dico però, che quest'arma non si possa altrimenti brandire senza prima dimostrarne la necessità assoluta ed indispensabile.

Ora, io domando: dove è la prova sicura, manifesta, incontrastabile, la quale mi dimostri che la pena di morte sia reclamata in Toscana dagli alti stringenti bisogni della sicurezza pubblica e privata? Non vi ha prova nessuna: che anzi ufficialmente mi dite, che si potrebbe senza pericolo sopprimerla. Ed allora perchè volete voi riedificare al carnefice quella casa, che da tanti anni fu giustamente e meritamente demolita?

Chi vi dà questo diritto? Donde attingete questo potere? Come potete giustificare il turbamento che andate a gettare nella pubblica coscienza?

Ma, si dice, l'ha fatto la Germania, possiamo farlo anche noi. Imitate pure, se volete, gli altri Stati, ma imitateli nel bene! In fatto di legislazione, o Signori, restiamo in casa nostra che ci staremo sempre meglio.

Altra volta questo tentativo fu fatto, ma per fortuna non riesci. Sono decorsi dieci anni da quell'epoca, sedici dal tempo in cui il patibolo fu infranto in Toscana. Mettiamoci una mano sulla coscienza: possiamo noi proprio dire che in quelle provincie le condizioni della pubblica sicurezza siano peggiori di quelle delle altre parti d'Italia?

Ebbene, o Signori, se non sono peggiori, io coll'abbondanza del più vivo convincimento, con tutta la forza dell'animo mio, vi prego di

risparmiare un inutile oltraggio alla giustizia ed all'umanità, un affronto immeritato ad una delle più belle e civili contrade d'Italia.

Ma ripiglia, con la sua Relazione, l'onorevole Ministro Guardasigilli dicendo: noi abbiamo interrogato, anzi potrebbe dire, a me rivolgendosi, avete voi medesimo con una vostra circolare interrogato le autorità politiche e giudiziarie.

Fatto forte del loro appoggio, ho stimato non essere ancora opportuno il momento di cancellare dal Codice penale la pena di morte.

Ebbene! dirò anch'io alla mia volta, diamo un rapido sguardo alle risposte che le dette autorità inviarono al Ministero, e vediamo quale sia cotesto appoggio.

Innanzitutto, rispetto ai capi delle provincie, sta scritto nella Relazione, che nel 1865 dopo il voto solenne della Camera dei Deputati che aboliva la pena di morte con 127 voti contro 90, interrogati i prefetti sopra l'impressione che avea prodotto quel voto nel pubblico, avevano in numero di 49 riferito, che quel voto era stato accolto favorevolmente in 20 provincie, sfavorevolmente in 25, con indifferenza in quattro. Di modo che dovendosi nel dubbio per ragione di equità attribuire il voto delle quattro provincie al partito favorevole, voi avete quasi parità di suffragio.

È vero che nel 1873 sono stati nuovamente interrogati i prefetti; eppure ve ne furono nientemeno che 28, i quali si pronunziarono, interpretando lo spirito pubblico, per l'abolizione della pena di morte.

Veniamo alle Corti di Cassazione. La Corte di Cassazione di Firenze a maggioranza di 7 voti contro 5 si pronunziò per l'abolizione. E la stessa minoranza, ammettendo la pena di morte, la ridusse a soli quattro casi; e di più volle che non si potesse altrimenti condannare dai Giurati un colpevole alla morte se non a maggioranza di due terzi di voti.

Io non ho potuto conoscere con quale maggioranza la Corte di Cassazione di Napoli abbia dato il suo avviso favorevole al mantenimento della pena di morte; dai motivi però che lo precedono, si vede che ci fu una maggioranza e una minoranza. Ma la maggioranza in qual modo espresse il suo voto? Essa disse: « Uomini, solo per sentimento d'umanità avrebbero desiderato portare avviso più benigno; Magistrati, non hanno avuto la forza e la co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

scienza di darne altro. » E questo vaglia per rispondere all'obbiezione che fece l'onorevole Menabrea ritenendo che la Magistratura quasi per declinare qualunque responsabilità nell'applicazione della pena di morte, propenda piuttosto all'abolizione che alla sua conservazione.

Vediamo la Corte di Cassazione di Torino: ebbene, o Signori, leggendo i motivi del suo voto, un mio egregio collega, antico professore di diritto penale, che fa parte dell'altro ramo del Parlamento, si esprimeva in questo modo: posso leggere le sue parole perchè sono stampate. Ecco come egli interpretava il voto della Corte di Cassazione di Torino:

« La Corte di Cassazione di Torino, egli diceva, quasi renitente a votare contro l'abolizione, scelse una formula a sè, approvando le conclusioni della Commissione, le quali furono: « Durante la presente condizione di cose non osa di consigliare l'immediata abolizione della pena di morte; e leggendo i motivi vi parrà di udire che ha un'opinione, ed è paurosa di manifestarla, e ne manifesta una contraria pur mostrando d'inclinare al partito opposto. Vuole che la pena di morte si mantenga nella legge, ma cessi nel fatto; consiglia la riforma delle carceri onde venga il giorno in cui avendo il malvagio smessa ogni fidanza di sottrarsi all'azione del potere sociale..... possa essere levato di mezzo quell'essere inconcepibile che uccide per professione e per mercede, cioè il carnefice. »

Ecco il giudizio della Corte di Cassazione di Torino sull'abolizione della pena di morte.

Interrogato il Tribunale di prima istanza di Venezia, non vi fu che la maggioranza di un voto, ed il Presidente di questo Tribunale, che è l'onorevole Senatore Tecchio, vi ha testè dimostrato con tanta copia di argomenti ed esempi, quanto sarebbe inopportuno ed improvido di conservare la pena di morte nel Codice attuale, se davvero volete l'unificazione della legislazione penale.

Da ultimo la Corte di Cassazione di Palermo, intorno alla quale si agita un'atmosfera che non è certo quella delle altre provincie, diede un voto contrario all'abolizione della pena di morte.

Però non posso non rilevare un concetto da cui prese le mosse per ritenere che sia anche questo il pubblico sentimento, argomentando

dal fatto de' non pochi verdetti che hanno a fondamento condanne capitali. Poichè, essa dice, se tal pena ripugnasse alla coscienza dei giurati, potrebbero agevolmente evitarla concedendo le circostanze attenuanti.

Ora, a costo anche di ripetere quello che forse altri abbia già detto su questo argomento, voglio esporre un mio pensiero su questi Giurati, dai quali si aspetta che la pena di morte debba essere abolita.

Io per me credo, che coi verdetti dei Giurati non si verrà mai a capo di conoscere la pubblica opinione, siccome molti pretendono. L'ho già detto in altra simile circostanza, trattando cotesto argomento. Io credo che l'applicazione delle circostanze attenuanti non può mai essere un elemento per giudicare se un paese sia più o meno maturo per accettare senza pericolo l'abolizione della pena capitale. E di vero, la facoltà di applicare le circostanze attenuanti può nell'animo dei Giurati intendersi in doppia guisa. Ta'uno può credere che le circostanze attenuanti sieno stabilite dal Codice come una protesta contro la pena di morte; ed allora, se egli si trova per avventura nel numero di coloro che non vogliono il patibolo, darà sempre il suo voto contrario alla pena di morte.

Ma quando voi trovate giurati, come dovrebbero essere tutti, che mirano al rispetto e all'esecuzione delle leggi esistenti, e non di quelle da venire, il giurato dirà a se stesso che il Codice non gli concede la facoltà di applicare le circostanze attenuanti per arbitrio o per capriccio in modo che egli possa, sempre che il voglia, diminuire di un grado la pena originaria del reato, ossia impedire a suo piacere la pena capitale, ma subordina questa facoltà ai casi in cui circostanze attenuanti veramente esistano, ossia all'esistenza di qualche fatto, che abbia preceduto, accompagnato, o susseguito il reato punibile con l'ultimo supplizio, nel concetto che nell'accusato non s'incontri tutta quella perversità d'animo, quella corruzione di cuore che cagionano i grandi misfatti. Allora egli non accorderà le circostanze attenuanti, se non quando ne sia giustificata l'esistenza; e quindi all'indarno vi volgete al suo verdetto per indagare, per conoscere quale sia lo spirito pubblico intorno all'opportunità dell'abolizione della pena di morte.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

Da ultimo il Ministro si appoggia anche sul voto del Consiglio di Stato; ma anche nel Consiglio di Stato vi fu una minoranza abbastanza notevole che andò in un avviso contrario. E ciò che, a parer mio, dovrà fare una grandissima impressione, si è che quel nobile Consesso accolse la proposta, che fu votata anche dalla maggioranza, cioè, che la terribile pena non si abbia a pronunziare se non nel concorso almeno di *nove* voti.

Da queste brevi e rapide osservazioni, vedrà il Senato quanto debole e incerto sia l'appoggio che possa ricavarsi dal voto delle autorità politiche e giudiziarie, voto circondato da tante cautele, da tante limitazioni e riserve, che posto a fronte quello delle grandi minoranze che l'han combattuto, ne annullano quasi, o per lo meno ne diminuiscono di molto la pretesa importanza.

Io comprendo, o Signori, la difficoltà che ci sta davanti — la pubblica sicurezza. — Comprendo ed apprezzo le condizioni attuali d'Italia; ed io non sono di quelli che si pascono di teorie astratte ed umanitarie, che non possono applicarsi ai fatti che si svolgono innanzi a noi. E se non fossi stato prevenuto da altri oratori, e segnatamente dal Senatore Borgatti, che ora ha cessato di parlare, mi estenderei alquanto su questo punto importante della quistione. Dirò però che le condizioni alle quali si accenna, sono eccezionali; esse sono particolari ad alcune provincie, le quali possono vincersi altrimenti, e, se occorrono, con leggi transitorie e parziali, ma non già stabilendo per tutta Italia, in un nuovo Codice penale, la pena di morte, per il presente e per l'avvenire.

Tutti noi ricordiamo, ed io voglio ripeterlo, che ogni qualvolta uomini generosi, la pubblica opinione, l'istinto divino ed immortale di un popolo, che chiamasi coscienza, abbia reclamato delle grandi riforme, si è messo sempre innanzi lo spettro della paura, il fantasma dei pericoli, sono sorte voci di novelle Cassandre per impedire, o almeno ritardarne il compimento.

Difatto quanti contrasti, quante difficoltà, quante opposizioni alla abolizione della tortura! Si aveva tanta paura, che quando fu abolita in Francia, quel legislatore si riserbò espressamente la facoltà di ristabilirla laddove le temute perniciose conseguenze si venissero a

realizzare. Ebbene! è passato un secolo, e chi ha mai più pensato alla tortura, che aveva tante volte lordato di sangue innocente l'altare della giustizia?

Accadde lo stesso non ha molto in Inghilterra, quando trattavasi dell'abolizione della pena di morte che da antiche leggi era inflitta a taluni reati. Filosofi, giureconsulti, avvocati, rappresentanti del popolo, tutti alzarono la voce contro quelle indispensabili riforme penali; si parlava persino di abbandonare Londra, di emigrare in massa per isfuggire i gravissimi danni ai quali si paventava di andare incontro; eppure nessun danno avvenne, nulla di male accadde, e solo si ebbe il vantaggio di una diminuzione grandissima di casi ai quali prima applicavasi l'estremo supplizio.

Io non potrei negare che la pena di morte abbia la sua efficacia, ma anche altre gravissime pene ne hanno del pari, e forse, siccome ha dimostrato l'onorevole Senatore Tecchio, anche maggiore. Nè a sostener l'una o l'altra tesi valgono le statistiche informi ed inesatte del numero dei reati che diminuiscono o aumentano, e tanto meno il lagrimoso racconto di fatti speciali ed individui, siccome adoperò nella tornata di ieri l'illustre Senatore Menabrea. Perocchè a queste statistiche e a questi fatti, io potrei opporre altri non meno efficaci e importanti de'suoi. Per esempio, io direi che non sono molti anni, che in un Comune della Sicilia, durante un'esecuzione capitale col laccio sulla forca, quando il condannato era ancora inzolone, due individui staccatisi dalla folla, e profittando di quel momento che la pubblica forza era colà intenta a mantenere l'ordine, entrano in una casa poco lontana, e, orribile a dirsi! uccidono e saccheggiano. Nè per questo dirò che la pena di morte non sia efficace.

Ma, come ho detto, non è di ciò che si tratta. Trattasi invece di vedere se alla pena di morte si possa sostituire un'altra che abbia la stessa efficacia, che possa avere lo stesso freno, che possa incutere tanto timore da essere una sufficiente minaccia per impedire i reati capitali, evitando che in tanta luce di progresso e di civiltà, quando tanti uomini generosi spiano il momento propizio per abolire la terribile pena, e quando in alcuni paesi l'abolizione è già un fatto compiuto, noi, italiani, usciamo in mezzo col nostro nuovo Codice, da una parte tutto

informato a più sani principii di umanità e di progresso, e dall'altra conservando una pena irrevocabile, indivisibile, inutile. E la chiamo inutile, perchè oramai ha perduto uno dei principali e sostanziali suoi caratteri, l'esemplarità, non ignorando alcuno che in parecchie legislazioni, come in Germania ed in Inghilterra, ha cessato di essere pubblica l'esecuzione, essendosi giustamente considerato, che la conservazione di questi drammi sanguinosi era un pericolo per la moralità, ed un vero anacronismo nell'epoca nostra di civiltà e di progresso.

Signori, avea promesso di essere breve, e mantengo la promessa; ma prima di finire mi consenta il Senato che io esprima un mio pensiero, il quale scaturisce spontaneo nell'animo mio da un fatto che si svolge sotto ai nostri occhi, e che stimo sia stato notato anche da parecchi miei onorevoli Colleghi.

Come si spiega, che quasi tutti gli oratori che si sono iscritti a parlare sulla quistione di cui si tratta appartengono alla schiera di coloro che ripugnano al patibolo? Come si spiega che il Ministro Guardasigilli, nella sua Relazione, adoperi un linguaggio tanto misurato e circospetto, che quasi parrebbe ci chiedesse grazia per sostenere la conservazione d'una pena che invece i nostri antenati difendevano con un linguaggio reciso e superbo, a bandiera spiegata, esaltandola come il solo palladio della pace e della sicurezza sociale?

Che cosa dire della Giunta? Dopo di avere inutilmente cercato un mezzo termine, se n'è riferita alla Relazione ministeriale. Ma è un fatto gravissimo che un solo voto ha fatto pendere la bilancia a favore del carnefice.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Non vorrei aver offesa la suscettibilità del mio amico Senatore Gadda, membro della Giunta, che votò con la maggioranza. Ho nominato il carnefice per un modo di dire, per indicare l'esecutore della giustizia. Che se questa parola l'offende, vi sostituisco le altre a favore della pena di morte.

Adunque, tutto questo si spiega, tutto questo significa, o Signori, che quando, è già un secolo, un grande italiano lanciò la prima volta la parola contro la necessità della pena di morte, quasi tutti gli scrittori si scagliarono

contro di lui, come se si fosse trattato di combattere un paradosso.

Ora però che il principio dell'abolizione della pena di morte ha fatto passi di gigante, è entrato nella coscienza dei popoli; ora la schiera degli oppositori è molto ristretta, e in costoro medesimi è venuto meno il coraggio, è venuta meno la fede nella sua assoluta necessità nell'utilità di essa, e quindi non si parla che di opportunità; e si dice: è una necessità, passaggiera, è un rigore deplorabile, è un male che è destinato a finir presto.

È questa la storia costante, il solito cammino di tutti i grandi principii, di tutte le grandi verità.

L'Italia, concluderò con alcune parole di un distinto Magistrato che presiede ad una delle più importanti Corti d'appello del Regno, l'Italia ha percorso sempre le altre nazioni nei grandi concetti, precorriamo anche questa volta a dar loro l'esempio, che nella soluzione della formidabile questione della pena di morte l'intelletto ed il cuore rimangono insieme. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Finora hanno parlato vari oratori contro la proposta ministeriale. Secondo il Regolamento, la parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro, che parlerà in favore del progetto del Ministero.

Il Senatore Cannizzaro ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Signori Senatori: debbo confessarvi che non ho mai sentito tanto grave la responsabilità dell'ufficio che qui adempio, quanto in questi ultimi giorni che hanno preceduto l'attuale solenne discussione.

Questo stato dell'animo mio vi spieghi il perchè ho creduto di esporvi oggi i motivi che detteranno il mio voto intorno alla questione pendente.

Invero sulle prime colpì molto la mia mente il fatto che parevami inaspettato, singolarissimo: cioè che il Governo, da un lato dichiarava innanzi al mondo civile che il numero e la gravità dei delitti e dei crimini era giunto nel Regno a tanto che non erano sufficienti a frenarli le leggi ordinarie, dall'altro lato presentava alla discussione del Senato un Codice penale assai più mite di quello che ora è in vigore nella maggior parte delle provincie di Italia. Si affacciò sin anche al mio pensiero il dubbio se nelle cose di delitto o di crimine av-

venisse qualche cosa di simile a quello che avviene per i contrabbandi, che spessissimo conviene abbassare la tariffa dei dazi doganali per impedirli... Ma ben tosto, o Signori, mi accorsi della falsità e della stranezza di questa mia comparazione che a tutta prima si era affacciata al mio pensiero. Rimasi non ostante qualche tempo in dubbio se il momento e le circostanze attuali erano opportuni per la discussione di un Codice penale e balenò così per un momento al mio pensiero l'idea, che ciò fosse come il discutere regole d'igiene durante uno stato acutissimo di malattia. Pure debbo confessare che le considerazioni fatte in quest'aula, oltre agli scritti, hanno se non del tutto dileguato, scemato in gran parte i miei dubbi. Ho capito che il Governo si è affrettato a fare discutere il nuovo Codice penale per togliere quella disparità nelle nostre leggi che è causa indiretta della lentezza nel corso della giustizia punitiva, lentezza che alimentando la lusinga della impunità ha molto contribuito all'attuale malessere sociale, all'attuale stato della pubblica sicurezza.

Il Governo ha voluto, uniformando la legislazione penale nelle varie regioni, renderne l'azione più efficace.

Mi sono anche convinto meditando con me stesso, che poteva precisamente essere rivolta al medesimo scopo la mitezza del nuovo Codice.

Avendo fatto una più ragionevole gradazione di pene, ed avendo ristretto l'estremo supplizio a quei soli casi atrocissimi, premeditati, che più spaventano la società, si è voluto raggiungere l'effetto quasi di concentrare tutta l'azione efficace delle minacce punitive su questi atrocissimi crimini. Si è voluto, se non diminuire il numero dei reati, almeno scemarne l'atrocità. Ed invero una volta raggiunto quest'effetto, certamente si sarà fatto un gran passo, essendo questi atrocissimi, premeditati crimini, quelli, i quali hanno scompaginato l'andamento ordinario della giustizia in molte delle provincie italiane.

Parvemi allora che il nuovo Codice, tal quale è stato proposto, cioè, colla più mite scala delle pene, e colla conservazione di quella capitale soltanto in quei casi contro cui bisogna rivolgere tutto lo sforzo dell'azione della giustizia, parvemi, dico, potesse precisamente conciliarsi coll'opportunità del momento, e che

fosse, direi, anche una misura concorrente con quelle transitorie, miranti a ristabilire lo stato della sicurezza pubblica, non in una o due, ma in molte delle provincie italiane.

Ma se la mitezza si spingerà al segno di cancellare la pena di morte dal Codice, allora l'effetto, secondo me, riuscirà del tutto opposto a quello che si voleva e si doveva raggiungere nello attuale stato delle cose. Coloro che difendono la riforma dell'abolizione della pena di morte non potevano, secondo io credo, scegliere un momento meno opportuno.

Bisognerebbe dimostrare che la pena di morte è del tutto inefficace sulla volontà di coloro che premeditano i crimini, e che nelle attuali condizioni specia'i delle varie regioni d'Italia, stando com'è l'insieme delle cose nostre, si potrebbe sostituire una pena, la quale avesse sugli animi scellerati lo stesso effetto morale. Io mi permetto di chiamare l'attenzione vostra sopra quel che si direbbe la psicologia del delinquente. Tutt' uomo che si è trovato nella società ed ha seguito con attenzione qualche processo penale, ha pure imparato qualche cosa di questa triste parte dell'antropologia. Il resto ci è insegnato dall'autorità degli uomini che si trovano in contatto continuo con questi esseri disgraziati che conturbano la società, quali sono i grandi delinquenti, che premeditano i delitti, li compiono con un disegno prestabilito, predisponendo i mezzi a un dato fine determinato. Or bene, quella classe d'uomini che premeditano i delitti, studiando il loro disegno, fanno un calcolo di probabilità il più minuto che voi potete immaginare. Pongono da un lato della bilancia l'allettamento del triste fine che vogliono raggiungere e le probabilità dell'impunità, e dall'altro lato le probabilità contrarie a tale impunità e la gravezza delle pene minacciate.

Non è questa mia una psicologia a priori, ma quella che mi hanno suggerito le poche osservazioni e riflessioni che ho potuto fare. Rimontiamo ad alcuni fatti, e spero che voi tutti vi convincerete come in questi casi la gravità della pena e soprattutto la pena di morte ha spessissimo diminuito l'atrocità dei delitti. Richiamate alla vostra mente molti furti, molte aggressioni che sono avvenute e osserverete com'è spessissimo è stata risparmiata la vita della vittima. Messa a terra, coperta, son prese

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

tutte le precauzioni perchè restando in vita non possa indicare le tracce e dar le prove del reato; tutto è eseguito dietro un disegno prestabilito per raggiungere il criminoso fine propostosi, evitando l'omicidio. Ciò avviene non solo nei furti, nelle aggressioni, ma anche nei sequestri di persone, nei ricatti. Quei delinquenti, i quali vi mostreranno più tardi come non abbiano mai avuto abborrimento del sangue umano, quei delinquenti si sono fermati nel loro reato, ove incominciava la minaccia della pena di morte; nell'loro calcolo preventivo la probabilità dell'applicazione di questa pena aveva avuto un grave peso, per quanto fossero grandi le speranze dell'assoluta impunità.

Chi volesse convincersi di ciò che dico, scenda nelle prigioni, consulti i direttori, gli ispettori e le guardie, analizzi minutamente i processi.

Un in-lividuo, per esempio, che faceva parte di una di quelle bande che facevano sequestri, ricatti, quando si fu al processo, fece valere di avere avuto le mani sempre monde di sangue; di non aver mai ucciso nessuno, non solo, ma anche di aver ben trattate le sue vittime: ed apertamente confessava di aver fatto a disegno tutto questo; non aver voluto mai incontrare la possibilità della pena di morte, e per questo si era astenuto dall'oltrepassare certi limiti nel suo delitto.

Se dunque voi consultate l'esperienza, vedete quante volte i delinquenti, si sono fermati nei loro disegni premeditati, val quanto dire quando possono calcolare tutte le probabilità, per la paura della pena di morte.

Ebbene, o Signori, togliete dalla bilancia dei motivi che agiscono sulla volontà dei delinquenti questa minaccia della pena di morte, ed ho il convincimento che molti di codesti assassini, che non hanno certamente alcuno abborrimento del sangue, non si daranno più la pena di evitare in certi casi l'omicidio, andranno più per le corte, perchè uccidere, per esempio, in un furto è spesso più spiccio e sicuro; molti di questi assassini, dico, non si fermeranno a mezza via nell'atrocità.

Io ho dunque il convincimento che, togliendo dalla serie dei motivi che intervengono nei calcoli dei reati premeditati la pena di morte nei casi più atroci, si accrescerà non il numero, ma la gravità dei reati, si perpetreranno molti

degli omicidi che attualmente si evitano, quando non si credono necessari a raggiungere il fine.

Or bene, anch'io non amo il patibolo nè l'applicazione della pena di morte; ma se il toglieva darà per effetto la morte di un onesto cittadino di più, allora la mia scelta non può esser dubbia; scelgo salvare la vita del cittadino onesto.

I miei competitori errano allorchè assolutamente dicono che la pena di morte non è efficace. Si facciano inchieste e si vedrà quante volte il reato si ferma al limite oltre il quale vi è la minaccia della pena di morte. Si: qui è segnato il limite cui una gran parte dei delinquenti si fermano. Assassino forse più tardi, ma quando il calcolo li persuade di esercitare un terrore in chi potrebbe svelarli, ed allora un altro bisogno li spinge di affrontare il rischio dell'estremo supplizio per curare nel modo più certo l'impunità.

Anche il brigante che fa la vita dell'assassino per premeditazione, per non accrescere le probabilità dell'applicazione dell'estrema pena, non fa un'uccisione al di là di quello che crede necessario per imprimere il dovuto terrore nelle vittime.

Parrà strana a dirsi, molti dei briganti vi potranno dimostrare che non avranno commessi omicidi premeditati poichè hanno sempre studiato accuratamente, diligentemente di far sì che le circostanze siano tali che ne risultino non esservi stata premeditazione nell'assassinio e perchè hanno evitato molti assassini che avrebbero potuto commettere.

Volete ora supplire alla pena di morte con l'ergastolo? Ebbene, in varie provincie d'Italia dove sono successi dei rivolgimenti politici, le condizioni sono tali che l'ergastolo non ha la efficacia che avrebbe se si trovassero in uno stato ordinario e normale quando parrà piccola la probabilità di evadere.

Signori, confessare le proprie piaghe non debbe aversi a vergogna, e specialmente quelle che risultano dagli eventi politici. Nel 1820 si aprono le prigioni in Sicilia, ed una piccola porzione nelle provincie continentali; ebbene, ecco degli uomini, dei galeotti condannati a vita che rientrano nella società; questi individui hanno usufruttato del prestigio che gli dava la loro reputazione di essere uomini senza scrupoli, per arricchirsi e divenire anche proprie-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

tari, che ispirano in mezzo alla società non stima alla gente morale, ma un timore che tiene i vicini in rispetto. A fianco a questi sono venuti quelli del 1848, e poi pochi del 1860. Signori, volete voi che la pena dell'ergastolo in queste circostanze abbia l'efficacia della pena di morte? Ne ha poca; e se consultate ben bene i registri della giustizia ed anche dell'amministrazione delle carceri, troverete un gran numero di delinquenti che preferiscono i lavori forzati e l'ergastolo alla semplice detenzione nelle carceri penitenziarie. Ma voglio ammettere che voi possiate raddoppiare la gravità degli ergastoli; non toglierete dalla mente dei delinquenti che l'ergastolo anche a vita, non è tanto spaventoso, giacché abbondano esempi nella società che li circonda, di molti uomini condannati a vita, che vi scontarono la pena per poco, appena cominciata.

Or bene, è una circostanza, se volete, transitoria la quale ha molto diminuita l'efficacia della pena che voi volete sostituire. Vi domando ora quale pena sostituite alla pena di morte, la sola che spaventa, che fermi ad un certo punto, ad un certo limite? Quale altra pena sostituite quando quella dell'ergastolo a vita ha perduto per circostanze speciali la sua efficacia?

Bisogna che lo stato attuale del Regno d'Italia duri qualche tempo perchè in tutti gli strati sociali penetri il convincimento che la pena sarà scontata realmente a vita; bisogna che penetri il convincimento che l'Italia ha raggiunto la sua meta e che non sono più possibili sconvolgimenti soprattutto di quelli, i quali disseminano in mezzo alla società i delinquenti.

Io capisco che entro nella psicologia dei delinquenti, o Signori: è vero, io parlo di cose volgari e forse nauseanti; però essendo sul delinquente che noi dobbiamo agire, a lui che dobbiamo fare paura, è necessario entrare nella sua canaglia; cosa durissima, cosa difficile a farsi da gente onesta e generosa quali sono i sostenitori della abolizione della pena di morte; ma pure cosa indispensabile per scrutare il pensiero, le voglie e le molle della volontà dei delinquenti. Ebbene, o Signori, io ho il fermo convincimento che la pena di morte giova moltissimo per trattenerli dai crimini più sanguinosi, dai misfatti più atroci; e questo sarà un risultato di grandissima importanza.

Per queste ragioni, o Signori, io credo che nelle condizioni attuali, basta accontentarsi della mitezza del presente progetto di Codice, il quale riduce la pena capitale a questi soli casi che è inutile che io rammenti. Naturalmente col progresso si potrà andare più innanzi, ma noi dobbiamo prendere i provvedimenti in relazione allo stato dell'attuale società.

Non è da dire che i nostri predecessori abbiano avuto torto nello stabilire pene che noi ora consideriamo eccessive, perchè ad esempio, la prigione per una società non abituata agli agi della vita è qualche volta un premio anziché una punizione, nel mentre per una società nella quale i cittadini siano abituati a godere della libertà diventa una vera e durissima punizione. Così anche l'ergastolo per un paese ordinato, che non ha avuto vicine scosse, per un paese nel quale la libertà sia apprezzata assai e tutto il livello sociale sia già innalzato, e l'ordinamento sociale è tale che non si può innalzare una classe senza che trascini anche le classi più infime sin negli strati ove si reclutano i delinquenti; nel miglioramento di livello morale, ed allora l'ergastolo diventa una punizione terribile.

L'uomo che vive in campagna di privazioni, l'uomo che dorme al sereno, che spessissimo ha provato la prigione, quasi come una pausa ed un riposo nella sua carriera, ebbene per costui l'ergastolo non è cosa tanto grave, quand'anche non vi fosse quella speranza alimentata da tutti gli esempi che lo circondano. Per tutte queste ragioni, torno a dire, io trovo che basta per ora giungere al punto a cui vuole giungere il nuovo Codice penale. Io voterò dunque il primo articolo, per la pena di morte; ma mi resta un solo desiderio a esprimere sull'esecuzione.

Mi è riescito doloroso l'aver adempiuto al dovere di manifestare il mio convincimento che lo stato attuale della nostra società non comporta di andare più oltre nella mitezza delle pene; e spero che andremo più oltre quando le condizioni sociali saranno tali che la pena dell'ergastolo parrà qualche volta più dura della morte, quando un nuovo ordine di idee si manifesterà; allora verranno quei casi nei quali si preferirebbe la morte all'ergastolo; ma bisogna che lo stato di civiltà sia ancora progredito più di quello che non lo è attualmente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1875

da noi, o almeno in alcune parti del Regno. Ma l'esecuzione in pubblico è veramente demoralizzante, è un convincimento che credo diviso da molti. È cosa del resto che si è evitata in molti Stati civili.

L'effetto della minaccia, del terrore è più terribile, direi, quando non si assiste all'esecuzione, quando si sa che a determinata ora imprevedibilmente quella pena avrà la sua esecuzione. Quando si assiste, credetelo, il terrore diminuisce da un lato e dall'altro invece s'ingenera l'abitudine in quella sorta di emozioni le quali cooperano di molto ai delitti piuttosto che diminuirli.

Per queste ragioni concludo; voterò l'articolo colla speranza, anzi desidererei avere la promessa, che la Commissione voglia accettare l'emendamento dell'esecuzione in privato, perchè allora si raggiungerebbe quel grado di riforma che nello stato attuale d'Italia io credo si possa raggiungere.

**PRESIDENTE.** È stata trasmessa al banco della Presidenza la proposta seguente:

I sottoscritti, considerando la convenienza della continuità della discussione propongono che siavi seduta anco domani, 21 corrente.

*Firmati:* PEPOLI G., SCARABELLI, GUICCIARDI, GUICCIOLI, MORELLI, TORELLI, DE GORI, MANZONI, COSENZ e CORNERO.

Io dichiaro di essere agli ordini del Senato; ma nello stesso tempo devo far osservare che per domani è convocata la Commissione del Codice penale per intendersi intorno agli emendamenti proposti da alcuni onorevoli Senatori so-

pra varii articoli del progetto, relativamente ai quali fu sospesa la discussione; oltre ciò, domani per l'ora in cui si terrebbe seduta pubblica, è pure convocato l'Ufficio di Presidenza per affari urgenti di ordine interno. Io quindi non so se l'onorevole Ministro e la Commissione, dovendo compiere altri lavori, potranno intervenire alla seduta pubblica.

Ad ogni modo, ripeto, io sono agli ordini del Senato.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Come ha già accennato l'onor. Presidente, io devo far presente al Senato che la giornata di domani sarà necessaria alla Commissione per poter esaminare gli importanti emendamenti che sono stati presentati in altra seduta sopra articoli la cui discussione fu sospesa.

Aggiungerò altresì che il Ministro, trattenuto da diverse sedute in Senato, avrebbe pur bisogno di una parte almeno della giornata di domani per dar corso ad affari del suo Ministero. Quindi sarei grato al Senato se volesse lasciargli libera la giornata di domani.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di tener domani seduta pubblica.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Nella seduta di lunedì si continuerà la discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).